

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO “MICROSOFT SERVICES
PREMIER SUPPORT” ED ENTERPRISE STRATEGY PROGRAM PER SOGEI S.P.A.

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL

Destinatari Consip	
Nominativo o Area	
Direzione Sourcing	
Direzione Legale e Societario	
Direzione Progetti per la P.A.	
Destinatari Esterni	
Nominativo	Indirizzo posta
Dorotea Cordoma	dcordoma@sogei.it
Patrizia D’Abramo – Sogei S.p.A.	pdabramo@sogei.it
Tiziana Monicchi	tmonicchi@sogei.it

Sommario

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	10
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	11
ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	11
ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	12
ARTICOLO 7 –SUPPORTO PREMIER E SUPPORTO PREMIER PROATTIVO A CONSUMO E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI PREMIER.	12
ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	19
ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	21
ARTICOLO 11 - PENALI	21
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO	24
ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	26
ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI	29
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	31
ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	33
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	33

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto “Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program” per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	34
ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA	35
ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA	35
ARTICOLO 22 - RECESSO	37
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE	38
ARTICOLO 24 INCOMPATIBILITÀ	41
ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	41
ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO	41
ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	41
ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	42
ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO	42
ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	43
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	43

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La **Società Generale d'Informatica S.p.A.**, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2015 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma
(di seguito per brevità anche “**Sogei**”)

E

la **Microsoft Italia S.r.l.**, con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) – 20068 – Via Lombardia, 2/A-1 – 20090 iscritta al registro delle imprese di Milano con numero 08106710158, coincidente con la partita IVA e codice fiscale, nella persona di _____, _____ - in qualità di procuratore Speciale, nominato con atto del _____, _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in _____
(di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”*;

- b) l'art. 4, comma 3 *ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013, la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione, ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – in ordine alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula, Sogei provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6882724B83 che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" -

Condizioni Generali di erogazione Servizi Microsoft) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) che la Società Microsoft S.r.l. ha continuato a prestare i servizi "Premier" alla Sogei S.p.A., per la sola area Economia (DT,RGS,DAG, CdC), a far data dal 1 di gennaio del 2017 –termine di scadenza del precedente contratto - e fino alla data di stipula del presente contratto e gli stessi servizi verranno compensati secondo quanto definito di seguito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Codice Etico della Sogei consultabile sul sito www.sogei.it;

e) dal documento “Privacy” redatto dalla Sogei e consultabile sul sito www.sogei.it

- f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- h) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
- i) dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
- l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei S.p.A. - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

La Sogei S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Sogei stipula con l'Impresa, che accetta, la fornitura dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati:-

a) relativamente al **Supporto Premier**:

i.«**Supporto Reattivo**» a canone, che garantisca la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident), erogato da remoto attraverso il centro di supporto Microsoft, disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto “Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program” per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

- ii.«**Supporto Proattivo**» a canone che agevoli il ritorno degli investimenti (best practices e formazione del personale tecnico specialistico in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft); il servizio così qualificato verrà erogato da personale Microsoft *on site*. In aggiunta ai servizi come sopra definiti, verranno erogate a consumo le attività relative al supporto nella definizione dei processi e delle linee guida di adozione delle tecnologie Microsoft;
- iii.«**Servizio DSE**» (**Dedicated Support Engineering**) a consumo per prevenzione/risoluzione delle problematiche su piattaforme, supportability review, healthcheck, workshop, risk assessment program ed attività inerenti, al fine di migliorare lo stato di operatività dei prodotti e delle tecnologie.
- iv.«**Service delivery management**» (**TAM**) a canone, che garantisca il coordinamento del personale tecnico con il fornitore Microsoft al fine di gestire ed indirizzare correttamente l'escalation delle chiamate di supporto Reattivo, pianificare ed ingaggiare le corrette figure professionali Microsoft per ciascun intervento, verificare e misurare con report periodici l'impiego dei supporti Reattivo e Proattivo.

I servizi Supporto Premier di cui alla precedente lettera a), punti i),ii),iii), verranno erogati in favore del Ministero Economia e Finanze (di seguito MEF) Area Economia (DAG/RGS/DT) nonché per la Corte dei Conti (Cdc).

I servizi Supporto Premier di cui alla precedente lettera a), punti i),ii), iv), verranno erogati in favore della Sogei-Area Finanze.

b) Relativamente al **Supporto ESP**:

I servizi ESP verranno erogati in favore della Sogei-Area Finanze .Tali servizi, di seguito indicati, verranno erogati attraverso l'utilizzo della specifica figura professionale definita Architect-SME. I servizi sono principalmente costituiti dalle seguenti attività:

- i. Supporto alla definizione dell'architettura IT rispetto alle linee evolutive dei prodotti in uso presso l'Amministrazione;

- ii. supporto alla ottimizzazione della spesa e degli investimenti;
- iii. pianificazione del deploy della tecnologia Microsoft attraverso opportune roadmap.

2. Le parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, lettera a), sono dimensionati come di seguito riportato:

Supporto Premier per 24 mesi - Quantità in Giorni				
Dipartimento	Giornate comprese nei servizi a canone (comma 1, lett. a), punti i, ii e iv)			Giornate servizio DSE a consumo (comma 1, lett. a), punto iii)
	<i>Reattivo</i>	<i>Proattivo</i>	<i>TAM</i>	<i>Proattivo</i>
<i>DAG</i>	25	15	-	20
<i>RGS</i>	30	30	-	200
<i>DT</i>	20	34	-	30
<i>Corte Conti</i>	20	20	-	202
<i>Finanze</i>	170	410	80	0
Totale	265	509	80	452

3. Le parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, lettera b), sono dimensionati come di seguito riportato:

Supporto ESP per 24 mesi – Quantità Massima in Giorni	
Dipartimento	Giornate comprese nei servizi a consumo
<i>Finanze</i>	370

4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei – sia per il Mef, sia per la Cdc, sia per l'Area Finanze – non garantisce l'attivazione di tutti i precedenti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di

attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente contratto ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna di output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio.

6. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Sogei si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; Sogei comunicherà ad A.N.AC. tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
2. Sogei si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Sogei comunicherà ad A.N.AC. tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, Sogei eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

4. Sogei si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, Sogei potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per le prestazioni di cui all'art. 1 S comma 1, la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione da parte di Sogei, ed avrà termine il 31/12/2018 decorrente dalla data di stipula ovvero, se non coincidente, alla "Data di avvio servizi"..

ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti da remoto e/o presso le sedi site in Roma, di Sogei, Corte dei Conti e/o dell'Amministrazione, o altra diversa sede di Sogei e/o dell'Amministrazione indicata da Sogei.
2. Le attività on site dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2 al momento della stipula o, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto. L'avvio dell'esecuzione della prestazione contrattuale corrisponderà alla "Data di avvio servizi".

ARTICOLO 7 –Supporto Premier e Supporto Premier Proattivo a consumo e Verifica Di Conformità dei Servizi Premier.

1. Relativamente al servizio "Supporto Premier" la Sogei effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.
2. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi previsti per il "Supporto Premier" come di seguito dettagliato.
3. Il servizio "**Supporto Reattivo**" di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto i), sarà attivato mediante chiamata diretta al numero telefonico riservato al supporto Premier (02-38.591.422) o elettronicamente tramite il sito web Premier Online da parte

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

delle persone di riferimento designate da Sogei e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. L'Impresa si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti tempi di presa in carico in relazione ad i livelli di severità definiti:

- a) per il livello di **Severità 1** entro 1 ora lavorativa;
- b) per il livello di **Severità A** entro 1 ora lavorativa;
- c) per il livello di **Severità B** entro 2 ore lavorative;
- d) per il livello di **Severità C** entro 4 ore lavorative.

4. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A, l' Impresa si obbliga a risolvere il problema entro 8 ore dalla presa in carico. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A l'Impresa si impegna a fornire a Sogei la massima collaborazione per la gestione dei processi di risoluzione dei problemi. Il Fornitore avrà cura di portare la problematica all'attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, anche al fine di mantenere il massimo livello di attenzione. Sogei, per sua parte, avrà cura di individuare appropriate e idonee risorse interne che collaborino con l'Impresa anche al di fuori del normale orario lavorativo, anche al fine di fornire accesso ai dati e/o informazioni necessarie.

5. In relazione al i livello di severità B , l' Impresa di impegna a risolvere il problema entro cinque giorni solari dalla presa in carico.

6. In relazione al i livello di severità C , l' Impresa di impegna a risolvere il problema entro 10 giorni solari dalla presa in carico

7. A seguito della consegna del Rapporto di cui al precedente comma, la Sogei procederà alla verifica delle attività svolte rispetto a quanto indicato dall'Impresa e quindi procederà eventualmente a validarlo.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei applicherà le penali previste al successivo articolo 11 ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 cod. civ.

9. Per quanto attiene al **Servizio «DSE» (Dedicated Support Engineering)** di cui al precedente art.2, comma 1, lettera a), punto iii), l'impresa si obbliga a prestarlo nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

10. Il servizio «DSE» (Dedicated Support Engineering) sarà svolto, di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L'Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.

11. La figura professionale impiegata dovrà assistere la Sogei nelle attività, elencate al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii), relative ai prodotti software Microsoft, compresa l'eventuale risoluzione di problemi di malfunzionamento dei prodotti stessi.

12. Tale figura dovrà essere in grado di operare su qualsiasi problematica relativa ai prodotti software Microsoft, con alto livello di autonomia e conoscenza specialistica. Tale figura verrà considerata quale referente tecnico nei confronti di Sogei - per le risorse su tali problematiche.

13. Il servizio **«Supporto Proattivo»** di cui al precedente art.2, comma 1, lettera a), punto ii), sarà svolto di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L'Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.

14. Il servizio **«Service delivery management» (TAM) »** di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto iv), verrà erogato al fine di redigere il piano delle attività e provvedere al coordinamento delle risorse Microsoft, nella gestione delle relazioni con il cliente in riferimento alla erogazione del Servizio, nel provvedere al monitoraggio ed alla gestione delle chiamate di supporto reattivo di cui al comma 3 del presente articolo (escalation management) e nel provvedere all'invio del "Consuntivo Attività". Sarà cura del "TAM" inviare comunicazione, entro tre giorni dalla richiesta effettuata dall'Amministrazione interessata, circa le date nelle quali saranno effettuate le attività richieste in relazione ai servizi di Supporto Premier specificati nell' art. 2, lettera a), punti ii) e iii).

15. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio Premier nella quota a consumo – Supporto Proattivo – di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto iii), previa richiesta della Sogei, che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base

delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

16. Sogei attiverà il servizio a consumo indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale, mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale procederà all'erogazione del servizio entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta di Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui all' art.11 comma 1.

17. Al termine di ogni attività cui all' art. 2 comma 1, lettera a), punti i,ii,iii,iv, entro cinque (5) giorni dalla chiusura delle stesse, l'Impresa dovrà consegnare alla Sogei un "Rapporto attività" contenente la data in cui è stata eseguita l'attività e la descrizione delle attività svolte.

18. L'Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell' art. 2, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), iv). Tale "Consuntivo Attività" mensile dovrà essere approvato da Sogei entro 10 (dieci giorni) dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo presso Sogei/Amministrazione o inviato via e-mail.

19. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili ("Consuntivo Attività") prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1 lett.a), punti i, ii,iii e iv entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.

20.Sogei procederà a valutare il "Consuntivo Attività" prodotto nel trimestre di competenza e a sottoscriverlo qualora approvato. La sottoscrizione verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati".

21. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* nel momento in cui la Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all' art. 11.

25. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio.

Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell' esito negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

26. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

27. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.

28. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

29. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

30. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. (il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MICROSOFT ESP e Verifica di conformità.

1. Relativamente al servizio di supporto specialistico Microsoft ESP la Sogei effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.

2. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico Microsoft

Enterprise Strategy Program (Supporto ESP) di cui all'art. 2, lettera b), punti i, ii, iii, previa richiesta di Sogei S.p.A., che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

3. Sogei S.p.A. attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale "Architect - SME", mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale dovrà consegnare a Sogei il *Piano operativo* contestualmente alla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali. L'impresa dovrà trimestralmente descrivere e formalizzare in un "Consuntivo Attività" le attività svolte. Tale consuntivo sarà sottoposto all'approvazione di Sogei e sarà approvato entro 10 (dieci giorni) dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo o via e-mail.

4. La figura professionale di cui al precedente comma 2, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- esperienza professionale di oltre 10 anni nell'analisi, progettazione, sviluppo e gestione di tecnologie IT;
- esperienza nella realizzazione dei sistemi informativi complessi;
- esperienza internazionale ed in stretto coordinamento con le strutture di prodotto di Microsoft Corporation.

5. Le attività necessarie all'espletamento del servizio ESP, di cui all'art. 2, lettera b), verranno pianificate congiuntamente dall'Impresa e dall'Amministrazione e/o Committente e formalizzate in un "Piano di Lavoro", che sarà soggetto ad aggiornamenti mensili.

6. L'impresa prende atto che l'Amministrazione può richiedere il servizio di supporto specialistico ESP non pianificato nel "Piano di Lavoro" di cui al comma precedente, sempre nei limiti dell'erogazione massima dei servizi; in tal caso l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, ad attivarsi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

7. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità espresse nel presente Contratto e sarà sottoposto all'approvazione di Sogei, che verificherà la quantificazione nonché che i servizi siano stati erogati nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla stessa.

8. L'Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, lettera b), punti i), ii) e iii). Tale "Consuntivo Attività" dovrà essere approvato da Sogei.

9. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1 lett.b), punti i, ii e iii entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.

10. Sogei procederà a valutare il "Consuntivo Attività" riepilogativo e a sottoscriverlo qualora approvato. La sottoscrizione del Report verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati".

11. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nel momento in cui la Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all' art. 11 comma 11.

13. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell' esito negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali".

14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

15. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

16. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.

17. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

18. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. (il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).

ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Sogei per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Sogei e dell'Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei iii) inserite nell'organizzazione di Sogei.

8. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato

adempimento.

ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016:

i) in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'ordine (compreso il subappaltatore), Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sogei pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

4. Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Sogei provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 11 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio Premier di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
2. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell'offerta che nel presente contratto all'art.7, comma 3, per il servizio di

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi identificati con livello di Severità 1, la Sogei applicherà una penale di € 240,00 (duecentoquaranta/00).

3. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell'offerta che nel presente contratto all'art.7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità A, la Sogei applicherà una penale di € 200,00 (duecento/00).
4. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell'offerta che nel presente contratto all'art.7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità B, la Sogei applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00).
5. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell'offerta che nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità C, la Sogei applicherà una penale di € 125,00 (centoventicinque/00).
6. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 4, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla risoluzione dei problemi identificati con livello di Severità 1 e A, la Sogei applicherà una penale di € 300,00 (trecento/00).
7. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla risoluzione dei problemi di Severità B e C, la Sogei applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00).
8. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7, commi , 6, 13, 14, 17, 19 ed al precedente art. 7 "Supporto Premier e Supporto Premier Proattivo a consumo" comma 24 la Sogei applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00).
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di intervento concordate e pianificate per il servizio «Service delivery management» (TAM)», del servizio Premier, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
10. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date concordate per la consegna di

documentazione per il servizio Premier, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

11. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività Supporto ESP, così come espressi nel *Piano operativo* approvato, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
12. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi Supporto ESP per cause imputabili al Fornitore, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
13. Per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo per la ripresa delle attività rispetto ai termini indicati, per il servizio Supporto ESP, di cui al precedente art. 8 comma 13, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
14. Per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo nella comunicazione della data dell'intervento per il servizio Supporto ESP e del nominativo della risorsa indicata, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
15. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data dell'intervento comunicata, per il servizio Supporto ESP, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
16. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto, per il servizio Supporto ESP, da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. 9, comma 5, "Personale impiegato dal fornitore", Sogei si riserva di applicare la penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
17. Il Fornitore prende atto che, per il servizio Supporto ESP, per ogni giorno di ritardo dei termini dell'avvio delle attività, la Sogei applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo maturato.
18. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. 9 (Personale impiegato dal fornitore), Sogei applicherà la penale di € 3.000,00 (tremila/00).
19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
21. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Sogei l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Sogei dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____, = (_____/_____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____, = (_____/_____) (ove presenti), così suddiviso:
- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi a canone di cui all'art. 2 lett a) i,ii,iv è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____,_____= (_____/_____),
- b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) iii, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____,_____= (_____/_____), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____,_____= (_____/_____).
- c) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2, lett b) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____, = (_____/_____), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** €_____, = (_____/_____).

2. I corrispettivi di cui al precedente comma saranno così suddivisi:

Supporto Premier per MEF Economia (DAG/RGS/DT), Cdc

Il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 comma 1, lett a), punti i) e ii) , a canone è pari a € = (euro/00);

a) Il canone per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punto i) e ii), pari:
per **Mef – Area Economia - DAG** per singolo anno: € = (euro/00); totale per i due anni: € = (euro/00);
per **Mef – Area Economia - RGS** per singolo anno: € = (euro/00); totale per i due anni: € = (euro/00);
per **Mef – Area Economia - DT** per singolo anno: € = (euro/00); totale per i due anni: € = (euro/00);
per **Cdc** per singolo anno: € = (euro/00); totale per i due anni: € = (euro/00);

b) Per **Mef – Area Economia (DAG/RGS/DT), Cdc** Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punto iii), a consumo è pari a € = (euro/00) ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € = (euro/00).

Supporto Premier per Sogei (Area Finanze)

a) **il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii), iv), a canone è pari a € = (euro/00).** Il canone per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii) e iv) è pari per singolo anno ad € = (euro/00); totale per i due anni: € = (euro/00)

b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) a

consumo, è pari a € = (euro/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € = (euro/00).

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente accetta di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa in termini di corrispettivi per le attività prestate a far data dal 1 gennaio 2017, per la sola Area Economia (DT,RGS,DAG, CdC) e fino alla sottoscrizione del presente atto in quanto gli stessi si intendono compresi e compensati con i corrispettivi che verranno corrisposti ai sensi del presente art 12.

3.I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4.Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5.Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

6.L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

7. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

8.Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12, l'Impresa potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito indicate e riportate nello schema seguente:

- a) con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) i, ii, iv, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di "Data di accettazione del servizio".

Per quanto erogato in favore di Sogei, per la sola Area Economia (DT, RGS, DT,

CdC), a far data dal 1 gennaio 2017 e fino alla data di stipula del presente contratto il corrispettivo contrattuale è pari ad € (euro/00); tale corrispettivo è da intendersi ricompreso nel corrispettivo complessivo di cui all' art. 12 comma 1, lett.(a).

Il pagamento di tale somma riconosciuta in funzione dell' erogato avverrà alla stipula del presente contratto fatto salvo il positivo riscontro della verifica di conformità per ciò che attiene i servizi erogati nel periodo sopra indicato. L' ultima rata del canone , sia per l'area Economia sia per l'area Finanze, verrà calcolata in funzione del numero di giorni di effettiva erogazione del servizio.

- b) con riferimento al servizio di supporto specialistico a consumo di cui all'art.2 comma 1 lett. a) iii, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio"
- c) con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) i, ii, iii, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati a decorrere dalla data di "Data di accettazione del servizio"

Amministrazione	Canone trimestrale in €
Mef - Area Economia - DAG	€_____,00= (____/____)
Mef - Area Economia - RGS	€_____,00= (____/____)
Mef - Area Economia - DT	€_____,00= (____/____)
Cdc	€_____,00= (____/____)
Mef - Area Finanze	€_____,00= (____/____)

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che le fatture di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.
10. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso

di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della

Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.)n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Sogei S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Sogei S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Sogei S.p.A. per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

tramite il sito internet www.sogei.it, sezione “Società Trasparente”.

4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti da Sogei S.p.A. per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto, Sogei S.p.A. ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato “Allegato Privacy”. L’Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall’Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da Sogei S.p.A.; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di Sogei S.p.A. in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che Sogei S.p.A. potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell’Allegato Privacy, Sogei S.p.A. potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Sogei.

8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non

consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Sogei, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Sogei e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Sogei e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sogei e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Sogei.
4. Sogei si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Sogei.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Sogei sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti

dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Sogei.

5. La Sogei ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

7. Sogei potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia

definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 22 - RECESSO

1. La Sogei ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo, dei servizi o delle forniture non eseguite.. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1, comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE

1. Sogei, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate da Sogei nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

procedura;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Sogei, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";

h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto.;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

j) nei casi di cui ai seguenti articoli : "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", 11 "Penali", 11 "Condizione particolare di risoluzione", 15 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", 17 "Obblighi di riservatezza", 19 "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Cauzione", 25 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", 14 "Trasparenza dei prezzi", 26 "Subappalto", 23 "Risoluzione", 27 "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001";

2. Sogei deve risolvere il contratto:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;

3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Sogei ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Sogei potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Sogei, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Sogei incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Sogei. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto di affidare ad altre imprese, anche solo in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Sogei S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e Sogei S.p.A. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Sogei S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sogei S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile da Sogei S.p.A. all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Sogei per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 31 - Clausola Best Customer

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela.
2. In caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Sogei.

La Committente

Il Presidente

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

Sogei S.p.A.

Ing.Cristiano Cannarsa

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 5 "Luogo di erogazione dei Servizi", art. 6 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. 7 – "Supporto premier e supporto premier proattivo a consumo e verifica di conformità dei servizi premier", art. 8 – "Servizio di supporto specialistico Microsoft ESP e verifica di conformità", art. 9 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 10 "Inadempienze retributive e contributive", art. 11 Penali, art. "Corrispettivo e modalità di fatturazione", art. 15 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 16 "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. 20 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Cauzione", art. 22 "Recesso", art.23 "Risoluzione", art. "Condizione particolare di risoluzione", art. 25 "Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito", art. 27 Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", art. "Foro esclusivo", art. 29 "Subingresso nel contratto", art.31 "Clausola Best Customer".

L'Impresa

il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program" per Sogei S.p.A. (area economia ed area finanze).

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale